

SPORTELLO
...VO•LA...
VOLONTARIATO • LAVORO

Quali sono i benefici per il reinserimento sociale della persona?

Quali sono i benefici per l'ente che lo accoglie?

Perché accogliere un volontario che sia venuto a contatto con il sistema giustizia?

VADEMECUM VOLONTARIATO

⋮ LIBRA ⦿ NLUS

Lo **Sportello VO.LA. | Volontariato e Lavoro** nasce nel 2015 nell'ambito del progetto **“Lavorare per (Ri)Esistere”** attivato da Associazione Libra Onlus e co-finanziato da Fondazione Cariverona e da Fondazione Comunità Mantovana Onlus (2014).

OBIETTIVO

mettere in relazione i bisogni delle persone in esecuzione penale (detenuti e in misura alternativa) con il mondo delle imprese (pubbliche e private), le cooperative, il terzo settore e gli enti locali.

Gli operatori dello Sportello VO.LA. effettuano una serie di colloqui con il soggetto interessato a svolgere attività non retribuita, al fine di valutare:

- Posizione giuridica dell'interessato;
- Grado motivazionale;
- Esperienze di volontariato e professionali pregresse;
- Istruzione e formazione;
- Capacità e competenze personali, sociali e organizzative;
- Capacità e competenze tecniche, informatiche e artistiche;
- Altre informazioni rilevanti nell'ambito di un possibile percorso di volontariato.

Lo Sportello VO.LA. facilita la buona riuscita dell'inserimento del volontario all'interno dell'ente accogliente, offrendo al contempo consulenza e supporto a quest'ultimo.

Gli operatori dello Sportello VO.LA. infatti effettuano parallelamente periodici incontri con gli enti pubblici e del terzo settore che sono interessati ad accogliere, in qualità di nuovi volontari, persone sottoposte a provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria. Questi incontri, organizzati in collaborazione con CSVM | Centro Servizi Volontariato Mantovano, sono volti a condividere il significato delle esperienze di volontariato, nonché ad offrire consulenza e supporto agli enti che desiderino attivare tali percorsi.

Per aderire allo Sportello VO.LA. puoi compilare la scheda che troverai alla fine di questo manuale (allegato 6).

*La tua Associazione o il tuo Ente cercano volontari?
Tiosterremo ed accompagneremo con una consulenza gratuita e professionale su tutti gli
adempimenti di legge e sulla gestione operativa dei percorsi di volontariato che coinvolgono
la persona sottoposta a provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria!*

IL NOSTRO METODO

Il modello con cui operiamo nei confronti degli attori coinvolti è quello della cosiddetta “Ragnatela Sociale” (G. Sandri et Al, 2014), che vede un approccio pro-attivo da parte delle persone in esecuzione penale. Questi soggetti sono protagonisti di un possibile cambiamento dovuto al risultato di un percorso di responsabilizzazione che permetterà loro di rientrare in società maggiormente consapevoli e proiettati ad una riparazione del danno causato attraverso il loro reato.

Lo svolgimento di un'attività non retribuita di utilità collettiva è uno degli elementi fondamentali per il reinserimento sociale di chi ha commesso reati: la persona che svolgerà volontariato, grazie all'inserimento in enti pubblici e del privato sociale, avrà non solo la possibilità di svolgere un'esperienza edificante, ma anche di operare una riparazione simbolica e dunque di compiere maggiori passi verso un'effettiva integrazione nella Società, dimostrando di “non essere il proprio reato”, ma un individuo che mette a disposizione le proprie risorse personali e sociali per il Bene Comune.

Questo vademecum nasce dunque come strumento di agile consultazione rivolto in primis alle realtà, pubbliche e private, che decidono di mettersi in gioco accogliendo persone che intendono svolgere attività non retribuita nell'ambito di un percorso di esecuzione penale o semplicemente di responsabilizzazione.

I VOLONTARI

In questa sede, quando parliamo di volontari ci riferiamo a persone che a vario titolo sono venute in contatto con il sistema penale e che devono svolgere attività non retribuita che abbia utilità collettiva.

In particolare, tratteremo le seguenti casistiche:

- **Volontari che debbano svolgere Lavori di Pubblica Utilità** (LPU) come pena sostitutiva per aver commesso il reato di guida in stato di ebbrezza o di guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di stupefacenti;
- Volontari che debbano svolgere LPU come condizione necessaria per la sospensione del procedimento con **Messa Alla Prova** (MAP);
- **Volontari che scontano la pena in affidamento in prova al servizio sociale** e che devono rispettare la c.d. prescrizione riparatoria, che prevede un loro adoperarsi in favore della vittima del reato e/o della società;
- **Persone detenute che vogliono svolgere un progetto di volontariato** (art. 21 Ordinamento Penitenziario).

GLI ENTI

Gli enti pubblici (Stato, Regioni, Province e Comuni) e gli enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato che abbiano siglato la convenzione con il Ministero della Giustizia, o su delega di questo, con il Presidente del Tribunale.

L'attività non retribuita può riguardare (D.M. 26 marzo 2001):

- Prestazioni di lavoro a favore di organizzazioni di assistenza sociale o volontariato operanti, in particolare, nei confronti di tossicodipendenti, persone affette da HIV, portatori di handicap, malati, anziani, minori, ex detenuti o extracomunitari;
- Prestazioni di lavoro per finalità di protezione civile, anche mediante soccorso alla popolazione in caso di calamità naturali, di tutela del patrimonio ambientale e culturale, ivi compresa la collaborazione a opera di prevenzione incendi, di salvaguardia del patrimonio boschivo e forestale o di particolari produzioni agricole, di recupero del demanio marittimo e di custodia di musei, gallerie o pinacoteche;
- Prestazioni di lavoro in opere di tutela della flora e della fauna e di prevenzione del randagismo degli animali;
- Prestazioni di lavoro nella manutenzione e nel decoro di ospedali e case di cura o di beni del demanio e del patrimonio pubblico ivi compresi giardini, ville e parchi, con esclusione di immobili utilizzati dalle Forze armate o dalle Forze di polizia;
- Altre prestazioni di lavoro pertinenti la specifica professionalità del condannato.

LE FASI DI ACCOGLIENZA

Di seguito gli step che l'ente dovrà compiere ogni volta che si tratti di accogliere una persona:

- Convenzionamento;
- Colloquio conoscitivo;
- Inizio periodo L.P.U. (volontariato);
- Conclusione.

1 CONVENZIONAMENTO

Gli enti devono stipulare una convenzione con il Ministero della Giustizia o, su delega di questo, con il Presidente del Tribunale (*allegato n. 1*). Tale convenzione può avere una durata massima di 5 anni e deve indicare:

- i nominativi dei referenti dell'ente;
- le attività e le mansioni che gli interessati svolgeranno;
- il numero massimo di persone ospitabili nello stesso periodo;
- le modalità di copertura assicurativa per infortuni, malattie professionali e responsabilità civile verso terzi;

Questa convenzione deve essere firmata dal legale rappresentante dell'ente e dal Presidente del Tribunale. Per procedere alla firma della convenzione, è consigliabile prendere accordi con la Segreteria di Presidenza del Tribunale: è prassi anticipare a mezzo e-mail una bozza della convenzione, il documento d'identità del firmatario e lo statuto/atto costitutivo dell'ente.

Una volta siglata la convenzione, l'ente viene inserito nell'elenco degli enti convenzionati presso il tribunale, scaricabile dal relativo sito internet. L'ente così convenzionato potrà accogliere persone che svolgano LPU.

FACSIMILE DOCUMENTO

CONVENZIONE
PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITÀ
AI SENSI DEGLI ARTT. 54 DEL D.L.VO 28 AGOSTO 2000, N. 274,
E 2 DEL DECRETO MINISTERIALE 26 MARZO 2001

Premesso

Che, a norma dell'art. 54 del D.L.vo 28 agosto 2000, n. 274, il giudice di pace può applicare, su richiesta dell'imputato, la pena del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato;

che l'art. 2, comma 1, del decreto ministeriale 26 marzo 2001, emanato a norma dell'art. 54, comma 6, del citato Decreto Legislativo, stabilisce che l'attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia o, su delega di quest'ultimo, con il Presidente del tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicati nell'art. 1, comma 1, del citato decreto ministeriale, presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;

che il Ministero della Giustizia con l'allegato atto ha delegato i Presidenti dei tribunali alla stipula delle convenzioni in questione;

che l'ente **DENOMINAZIONE ENTE** presso il quale potrà essere svolto il lavoro di pubblica utilità rientra tra quelli indicati nell'art. 54 del citato Decreto Legislativo;

tra il Ministero della Giustizia che interviene al presente atto nella persona del Dott. Luciano Alfani, Presidente del Tribunale di Mantova, giusta delega di cui in premessa e l'ente sopra indicato, nella persona del legale rappresentante pro-tempore, **Nome legale rappresentante, nato a il e residente a (MN) Via n. - C.F.**, si conviene e si stipula quanto segue:

1

L'ente consente che n. condannati alla pena del lavoro di pubblica utilità ai sensi dell'articolo 54 del decreto legislativo citato in premessa, prestino presso di sé la loro attività non retribuita in favore della collettività. L'ente specifica che l'attività non retribuita in favore della collettività, in conformità con quanto previsto dall'articolo 1 del decreto ministeriale citato in premessa, ha ad oggetto le seguenti prestazioni:

-
-
-

Le prestazioni oggetto dell'attività non retribuita in favore della collettività si svolgeranno presso la sede di ente..... nonché in altri luoghi ove siano attivati progetti sociali da parte dell'ente ospitante. In ogni caso uno dei soggetti di cui all'articolo 1 della presente convenzione seguirà il condannato nello svolgimento dell'attività non retribuita.

Art. 2

L'attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta in conformità con quanto disposto nella sentenza di condanna, nella quale il giudice, a norma dell'articolo 33, comma 2, del citato decreto legislativo, indica il tipo e la durata del lavoro di pubblica utilità.

Art. 3

L'ente che consente alla prestazione dell'attività non retribuita individua nei seguenti oggetti le persone incaricate di coordinare le prestazioni delle attività lavorative dei condannati e di impartire a coloro le relative istruzioni:

- **Nome e Cognome (C.F.), ruolo/qualifica all'interno dell'ente;**
- **Nome e Cognome (C.F.), ruolo/qualifica all'interno dell'ente;**
- **Nome e Cognome (C.F.), ruolo/qualifica all'interno dell'ente;**
-

L'ente si impegna a comunicare tempestivamente al Presidente del Tribunale eventuali integrazioni o modifiche dei nominativi ora indicati.

2

ALLEGATO 1 Convenzione Tribunale



Art. 4

Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, l'ente si impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e morale dei condannati, curando altresì che l'attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla convenzione.

In nessun caso l'attività potrà svolgersi in modo da impedire l'esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona.

L'ente si impegna altresì a che i condannati possano fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni praticate per il personale alle proprie dipendenze, ove tali servizi siano già predisposti.

Art. 5

È fatto divieto all'ente di corrispondere ai condannati una retribuzione, in qualsiasi forma, per l'attività da essi svolta.

È obbligatoria ed è a carico dell'ente l'assicurazione dei condannati contro gli infortuni e le malattie professionali nonché riguardo alla responsabilità civile verso i terzi.

Art. 6

I soggetti incaricati, ai sensi dell'articolo 3 della presente convenzione, di coordinare le prestazioni lavorative dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni dovranno redigere, terminata l'esecuzione della pena, una relazione che documenti l'assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dal condannato.

Art. 7

Qualsiasi variazioni o inosservanza delle condizioni stabilite dalla presente convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della Giustizia o del Presidente del Tribunale da esso delegato, salve le eventuali responsabilità, a termine di legge, delle persone preposte, secondo il relativo ordinamento, al funzionamento dell'ente.

Art. 8

La presente convenzione avrà la durata di n. **massimo: 5 (cinque)** anni a decorrere dalla data della sottoscrizione.

3

Copia della presente convenzione viene trasmessa alla cancelleria del tribunale, per essere inclusa nell'elenco degli enti convenzionati di cui all'articolo 7 del decreto ministeriale citato in premessa, nonché al Ministero della Giustizia – Direzione generale degli affari penali.

Mantova, li

Il Presidente/Legale rappresentante dell'ente
Sig. Nome e Cognome

Il Presidente del Tribunale di Mantova
Dott. Luciano Alfani

4

ALLEGATO 1 Convenzione Tribunale

2. COLLOQUIO CONOSCITIVO

L'ente potrà essere contattato direttamente dalla persona che debba svolgere LPU o - come più frequentemente accade - dal legale. A questo punto è consigliabile fissare un colloquio conoscitivo con l'interessato.

Gli enti svolgono il colloquio conoscitivo con il condannato e, se l'esito è positivo, rilasciano la dichiarazione di disponibilità firmata dal legale rappresentante dell'ente (*allegato n. 2*). Tale dichiarazione deve indicare la norma di legge violata, le attività che la persona andrà a svolgere e, se possibile, le disponibilità dell'interessato in termini di giorni e fasce orarie.

ATTENZIONE

Se l'ente aderisce a Sportello VO.LA. sarà direttamente lo Sportello a contattare l'ente proponendo un possibile volontario ed accompagnando l'ente in tutti i successivi adempimenti. Quando Sportello VO.LA. propone un volontario, ha preventivamente svolto almeno un colloquio conoscitivo con lo stesso: tale colloquio è volto a rilevare il grado di motivazione della persona, il grado di responsabilizzazione rispetto al fatto, le risorse personali e sociali, la disponibilità in termini di giorni e fasce orarie, eventuali competenze specifiche e particolari criticità. È in ogni caso necessario che l'ente che, una volta contattato dallo Sportello, desidera inserire il nuovo volontario, svolga anch'esso un colloquio conoscitivo con quest'ultimo, volto anche a definire i dettagli operativi del percorso di LPU (ad esempio giorni, orari e mansioni del progetto di volontariato).

FACSIMILE DOCUMENTO

Mantova,

Egregio Sig.
Nome e cognome interessato

Egregio Sig.
Avv. Nome e cognome
difensore

Oggetto: dichiarazione di accoglienza del Sig.

Il sottoscritto . Nome e cognome legale rappresentante dell'ente, nato a il
in qualità di legale rappresentante di Denominazione ente, con sede in Mantova Via S. Pertini n. 6

DICHIARA

la propria disponibilità ad accogliere il Sig. nato a il .../.../... e
residente a (MN) in via presso l'Associazione per
svolgere attività non retribuita di pubblica utilità per il tempo stabilito dall'Autorità competente,
come sostituzione delle pene d'arresto e/o dell'ammonda inflittegli per la contravvenzione dell'art.
... comma ... lett. ..., riferita al verbale della Polizia Municipale/Carabinieri di
..... n.

Si dichiara di aver effettuato il colloquio conoscitivo del Sig. in data
comunicando allo stesso che le attività da svolgersi riguarderanno

Si precisa inoltre che il Sig. ha comunicato la propria disponibilità per il lavoro di pubblica
utilità nelle giornate di

Il responsabile preposto al controllo del corretto svolgimento dei lavori di pubblica utilità è
INSERIRE IL NOME DELLA PERSONA CHE SEGUIRA' IL SIG. LONGHI

Il legale rappresentante dell'ente
Nome e cognome

ALLEGATO 2 Dichiarazione di disponibilità all'accoglienza

3. INIZIO LAVORI DI PUBBLICA UTILITÀ

Quando la sentenza è passata in giudicato, ossia non è più modificabile, è possibile procedere con l'inizio dei lavori di pubblica utilità. Dati i lunghi tempi della Giustizia, possono passare anche alcuni mesi tra il momento di rilascio della "Dichiarazione di disponibilità all'accoglienza" e l'inizio effettivo del periodo di volontariato.

L'interessato contatterà l'ente, che a questo punto dovrà:

- Raccogliere tutti i dati e documenti necessari e rilevanti al fine degli adempimenti di legge relativi al percorso (carta d'identità e codice fiscale, eventuale permesso di soggiorno, se cittadino extracomunitario, sentenza e altri documenti importanti);
- Verificare il numero di ore di LPU che la persona dovrà svolgere, l'eventuale autorizzazione a svolgere più di n. 6 ore a settimana e le disponibilità dell'interessato tenendo conto delle esigenze di tutte le parti coinvolte, si procede alla stesura del calendario (➔ copia del calendario deve essere inviata all'Autorità di pubblica sicurezza preposta, informazione inserita all'interno della sentenza);
- Accordarsi con l'interessato sulle norme comportamentali: tale adempimento non è previsto come necessario dalla normativa, ma si ritiene importante al fine di meglio definire le regole vigenti nella realtà accogliente ed il ruolo dell'interessato all'interno dello stesso (*allegato n. 3*);
- Predisporre il registro presenze, che deve contenere l'indicazione del luogo, della data e degli orari in cui si è svolta l'attività non retribuita e la mansione, e deve essere firmato congiuntamente dal responsabile e dal volontario (*allegato n. 4*);
- Aprire la posizione assicurativa e procedere con il corso sicurezza a seconda della mansione.

Sportello VO.LA. offre a tutti gli enti aderenti supporto gratuito e costante nella raccolta dei documenti, nella relazione con il legale del lavoratore e nell'espletamento di tutti gli adempimenti di legge. Lo Sportello offre poi consulenza in merito alle diverse questioni che potrebbero sorgere durante lo svolgimento del percorso.

Se il condannato non rispetta le prescrizioni relative al LPU (ad es. non si presenta negli orari e nei luoghi stabiliti senza darne avviso, oppure rifiuta ingiustificatamente di svolgere una determinata mansione), l'ente ha l'obbligo di comunicare tempestivamente le violazioni all'Autorità di pubblica sicurezza competente.

FACSIMILE DOCUMENTO

ALLEGATO 3

Norme comportamentali

Regolamento e norme comportamentali per lo svolgimento di attività non retribuita in favore della collettività presso **Denominazione ente accogliente**

Il sottoscritto _____, nato a _____
il _____ e residente a _____ Prov. (____) in via _____

DICHIARA

di essere stato informato dall'operatore _____ di essere tenuto al rispetto delle seguenti norme comportamentali:

- accedere dall'ingresso e recarsi al posto di lavoro assegnato dall'operatore di **Denominazione ente** seguendo il percorso indicato esclusivamente dal personale di **Denominazione ente**. È vietato ogni altro tragitto;
- rispettare gli orari di lavoro concordati con gli operatori dell'**Associazione**, dando agli stessi tempestiva comunicazione di eventuali impedimenti che non ne consentano il rispetto;
- accedere solo ed esclusivamente alla zona di lavoro assegnata per la propria mansione;
- utilizzare attrezzature conformi alla normativa vigente e secondo le istruzioni;
- non recarsi al posto di lavoro in stato di alterazione psico-fisica per uso di alcool e/o stupefacenti;
- non creare situazioni di pericolo per l'incolumità propria ed altrui;
- non creare situazioni di pericolo per i beni mobili ed immobili di **Denominazione ente**;
- non fumare se non nelle aree appositamente destinate;
- non introdurre qualsivoglia liquido all'interno della sede di **Denominazione ente** (sarà possibile utilizzare i distributori automatici di cibo e bevande, nonché rivolgersi al personale);
- non consumare bevande alcoliche;
- mantenere la riservatezza in merito a dati e processi di cui venga a conoscenza nell'ambito del percorso svolto presso l'Associazione.

Nel caso che le norme comportamentali di cui sopra vengano violate, **Denominazione ente** ne darà comunicazione all'Autorità competente, riservandosi in ogni caso di revocare la propria disponibilità alla prosecuzione del percorso. In tal all'interessato verrà data comunicazione per iscritto, che sospenderà il rapporto con effetto immediato.

Mantova, li _____

Per presa visione ed accettazione

4. CONCLUSIONE

Una volta che l'interessato ha svolto positivamente la totalità delle ore di lavoro di pubblica utilità definite dall'Autorità Giudiziaria, si può ritenere concluso il percorso.

Il responsabile dell'ente accogliente stende la relazione conclusiva (*allegato n. 5*), che indicherà le attività svolte e il numero di ore effettuate; alla relazione viene allegato il registro presenze firmato dal volontario e controfirmato del responsabile ➔ detta relazione viene inviata al legale dell'interessato e all'Autorità di pubblica sicurezza competente.

FACSIMILE DOCUMENTO

ALLEGATO 5

Relazione conclusiva

Mantova,

Egregio Sig.
Nome e cognome interessato

Egregio Sig.
Avv. Nome e cognome difensore

Spett.le
Autorità di pubblica sicurezza
incaricata del controllo dello
svolgimento L.P.U.

Oggetto: Relazione conclusiva svolgimento lavoro di pubblica utilità Sig. sentenza n. inerente al p.p. nr. e nr.

Il Sig. ha prestato attività non retribuita in favore della collettività presso l'Associazione LIBRA ONLUS, con sede in Mantova Via S. Pertini n. 6. È stato inserito **ambito di svolgimento L.P.U.**

Ha svolto regolarmente la sua attività indicare **giornate/fasce orarie**, per un totale di ore, come da allegato registro presenze. (**allegare copia del registro presenze debitamente firmato e controfirmato**)

Al termine del periodo concordato confermiamo quindi che il Sig. ha eseguito con disponibilità gli svariati compiti che gli sono stati assegnati, integrandosi in maniera proficua con il gruppo dei volontari.

Disponibile a tutti i chiarimenti.

Distinti saluti.

Il responsabile per il Lavoro di pubblica Utilità
Nome e cognome

QUALI SONO I VANTAGGI PER L'ENTE ACCOGLIENTE?

Accogliere una persona che svolga LPU significa, da un lato, contribuire a una Società Riparativa e, dall'altro, poter contare sull'apporto di nuovi volontari e sulla creazione di nuove relazioni. È un'esperienza che arricchisce sia la realtà accogliente sia il volontario.

QUALI SONO GLI OBBLIGHI PER L'ENTE ACCOGLIENTE?

Le realtà accoglienti devono assicurare obbligatoriamente i lavoratori di pubblica utilità per quanto riguarda la malattia, l'infortunio e la responsabilità civile verso terzi.

I condannati alla pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità devono essere assimilati, pur in assenza di retribuzione, ai detenuti adibiti ad attività occupazionale per conto di un datore di lavoro esterno ed assicurati a norma dell'art. 4, n.9 del Testo Unico approvato con DPR n. 1124/65 e successive modifiche ed integrazioni, in presenza dello svolgimento di una delle attività protette (art. 1 DPR n. 1124/65).

Per la responsabilità civile verso terzi è necessario aprire una polizza privata.

Per quanto riguarda la normativa sulla sicurezza sul lavoro, all'interno del Testo Unico esiste la categoria in cui rientrano i lavoratori di pubblica utilità.

Ad esempio:

Per un'associazione di promozione sociale un lavoratore di pubblica utilità costa € 0,27 (costo per l'anno 2016) per un giorno di lavoro; nello specifico dunque, il costo concreto a carico dell'ente è proporzionato al numero di persone accolte e ai giorni di lavoro svolti.

DOMANDE & RISPOSTE

1 CHI PUÒ RICHIEDERE LA SOSTITUZIONE DELLA PENA CON L.P.U.?

Chi guida in stato d'ebbrezza (art. 186.2 lett. b) o c) CdS) o in stato di alterazione psicofisica per uso di sostanze stupefacenti (art. 187 CdS) o chi si rifiuta di sottoporsi agli accertamenti previsti dalla legge (ad esempio alcol-test). Per richiedere la conversione della pena in lavori di pubblica utilità è necessario essere in possesso dei seguenti requisiti:

- non aver usufruito in passato di questa possibilità (N.B. la pena dell'arresto e/o dell'ammonda può essere sostituita con i L.P.U. solo una volta);
- nei casi di guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di stupefacenti, non aver provocato un incidente stradale.

2 QUALI SONO GLI OBBLIGHI PER GLI INTERESSATI?

I lavori di pubblica utilità devono essere richiesti dall'interessato, il quale può opporsi al decreto penale di condanna richiedendo appunto che la pena venga sostituita con i lavori di pubblica utilità. Possono essere richiesti anche in momento antecedente l'emissione del decreto penale di condanna, con la c.d. richiesta di patteggiamento. Si può quindi procedere con l'istanza anche durante le fasi delle indagini. È importante che nella richiesta vengano inserite le seguenti indicazioni:

- il nominativo dell'ente presso il quale verranno svolti i LPU con relativa dichiarazione di disponibilità;

- eventuale volontà di essere ammesso ad esercitare l'attività non retribuita per più di n. 6 ore settimanali (in ogni caso non più di n. 8 ore giornaliere e n. 40 ore settimanali). Tale richiesta è consigliata per chi versa nelle ipotesi più gravi e dunque dovrà svolgere un monte ore elevato.

Per trovare l'ente disponibile si può consultare il sito del Tribunale.

3 QUALI SONO I BENEFICI PER GLI INTERESSATI?

Se la persona porta a termine il percorso con esito positivo verranno evidenziati gli effetti premiali previsti dalla legge, ovvero:

- dimezzamento del periodo di sospensione della patente stabilito in sentenza o nel decreto penale di condanna;
- revoca della confisca del veicolo (prevista per i casi più gravi, ovvero ex artt. 186.2 lett c) e 187;
- estinzione del reato.

Per quanto riguarda il territorio mantovano, si può fare riferimento al Tribunale di Mantova oppure recarsi allo Sportello VO.LA. | Volontariato e Lavoro attivato da Associazione Libra Onlus (www.associazionelibra.com). Gli operatori dello Sportello effettuano un colloquio con la persona rilevandone bisogni e risorse. Successivamente verrà proposta la realtà aderente allo Sportello che meglio si sposa con le esigenze rilevate. Un secondo colloquio verrà svolto dal candidato lavoratore di pubblica utilità con la realtà accogliente. In questo modo si cerca di costruire un progetto che sia responsabilizzante e significativo per la persona, ma anche utile ed edificante per l'ente, rappresentante della Società.

4 COME VIENE CONVERTITA LA PENA IN L.P.U.?

Trattandosi di pena sostitutiva, in sentenza troveremo la pena così determinata:

• CRITERI DI CONVERSIONE

1 giorno arresto = 1 giorno LPU = 2 ore LPU

€ 250,00 ammenda = 1 giorno LPU = 2 ore LPU

• LIMITI TEMPORALI

LPU svolgibili per massimo **6 ore settimanali**.

Per monte ore cospicui, l'interessato può richiedere al giudice di svolgere LPU anche oltre tale limite temporale. **Massimo 8 ore al giorno, massimo 40 ore settimana.**

Il numero di ore da svolgere sarà di fatto tanto più alto quanto più sarà elevato il tasso alcolemico o di principio attivo nel sangue, rilevato al momento del fermo stradale.

TRA 0,5 E 0,8 G/L	TRA 0,8 E 1,5 G/L	OLTRE 1,5 G/L
ILLECITO AMMINISTRATIVO NO LPU	REATO	REATO
↓	↓	↓
Sospensione patente da 3 a 5 mesi e ammenda.	Ammenda da € 800,00 - 1200,00. Arresto fino a 6 mesi e sospensione patente da 6 mesi a 1 anno.	Ammenda da € 1500,00 - 6000,00. Arresto da 6 mesi a 1 anno , confisca veicolo, sospensione patente da 1 a 2 anni

5 QUALI ALTRI ATTORI SONO COINVOLTI?

- **AVVOCATI:** informano l'interessato della possibilità di richiedere i LPU, spiegano allo stesso quali sono gli obblighi e gli adempimenti cui dovrà dar corso, accompagnano il condannato durante tutto il procedimento, compresa la fase dell'esecuzione dei LPU e mantengono costanti rapporti di collaborazione con l'ente accogliente, si relazionano con l'Autorità giudiziaria;
- **FORZE DELL'ORDINE:** oltre a rilevare il fatto illecito e a stendere il relativo verbale, sono i soggetti preposti al controllo del corretto svolgimento di lavori di pubblica utilità, cui devono essere comunicati sia il progetto previsto, sia le eventuali violazioni alle prescrizioni;
- **SERVIZIO PER LE DIPENDENZE (Ser-D):** entra in campo quando la persona ha una dipendenza da sostanza;
- **UFFICI UEPE:** quando una persona adulta richiede la sospensione del procedimento con messa alla prova; è l'ente gestore del programma M.A.P.. Con esso vanno stabiliti gli accordi che rientreranno tra le prescrizioni a cui la persona dovrà attenersi.






SCHEDA ADESIONE SPORTELLO VO.LA ASSOCIAZIONI



*Lo Sportello VO.LA ha lo scopo di agevolare la connessione tra coloro che si trovano in condizioni di svantaggio perché detenuti, internati o in misura alternativa, e il mondo del lavoro e del volontariato.
 Aderire allo Sportello è un'opportunità per associazioni ed enti pubblici che potranno beneficiare di consulenza e supporto per l'attivazione di percorsi di LPU, MAP e volontariato.*

INFORMAZIONI GENERALI

Nome associazione _____
 Indirizzo della sede dell'associazione _____
 Obiettivi e finalità dell'associazione _____

 Settore/ambito (ad esempio anziani, ambiente ecc.) _____

Contatti telefonici dell'associazione _____
 Convenzione con tribunale per LPU (barrare la casella) SI NO
 Se SI, convenzionato dal _____ al _____
 Altre convenzioni con enti pubblici o privati? (barrare la casella) SI NO
 Se SI, specificare la tipologia _____
 Ente con cui si è convenzionati _____
 Oggetto della convenzione _____ dal _____ al _____

TUTOR
 Nome e cognome del tutor di riferimento (colui che coordinerà la prestazione non retribuita del volontario e terrà i rapporti con lo Sportello VO.LA.) _____

 Contatti telefonici del tutor _____
 Contatti e-mail del tutor _____
 Quando il tutor è raggiungibile _____

ATTIVITÀ
 Tipo di attività proposta (ad es. promozione progetti sociali, manutenzione ordinaria, sfalcio verde, ecc.) _____

 Giorni e orari dell'attività: _____
 Indirizzo della sede in cui si svolge l'attività di volontariato: _____

 Numero massimo di volontari ospitabili all'anno (indicare il numero) _____
 Numero di volontari ospitabili contemporaneamente (indicare il numero) _____
 Chi può essere volontario? _____

 Chi non può essere volontario? _____

Osservazioni aggiuntive _____

MOTIVAZIONI ALL'ADESIONE
 Perché l'associazione aderisce allo Sportello? _____

FACSIMILE DOCUMENTO

ALLEGATO 6
 Scheda adesione Sportello VO.LA.

RICEVIAMO SU APPUNTAMENTO DA LUNEDÌ A VENERDÌ

CONTATTI

VIA SANDRO PERTINI 6 (LOC. COLLE APERTO) MANTOVA ITALY

Phone: +39 0376 49165 · Fax: +39 0376 413135

sportellovola@associazionelibra.com

